

L' egregio autore del *Dizionario del linguaggio italiano storico e amministrativo*, uscito nel 1881 ed accolto con tanto plauso dagli eruditi, ha preso di bel nuovo in esame l' opera sua e vi va introducendo man mano quelle correzioni ed aggiunte consigliategli dalla critica discreta ed illuminata, e da nuovi e più riposati studi. Egli ci consente di pubblicare alcune delle più notevoli illustrazioni già condotte a termine, e noi siamo lieti di poterne dar conoscenza per i primi ai nostri lettori.

LA DIREZIONE.

SENATO

Consiglio pubblico, composto de' più notevoli cittadini, il quale accompagnò nel loro reggimento i Consoli dell' età di mezzo e per alcun tratto il Podestà ed il Capitano del Popolo. [Questo Consiglio, se non fu una continuazione, almeno prese il luogo del Senato delle diverse città e municipj usato al tempo de' Romani, i cui membri, forniti di privilegi importanti ed ereditari, venivano a formare quasi una specie d' aristocrazia politica, ritraente quella della città dominatrice; similmente (benchè in origine di grado non così alto) quelli del Magistrato amministratore, od i Decurioni. Donde avveniva, che il Magistrato municipale si chiamasse Senato alle volte, allargandosi il senso di questa voce, e che la voce *Ordine* così ne' tempi antichi come ne' mezzani, comprendesse tanto il Magistrato quanto il Senato, e sempre accennasse a condizioni rilevate di cittadinanza (1). Ricordata la qualità di

(1) MURATORI, *A. M. Æ. diss.* XVIII. GUIZOT, *Cours d'histoire moderne*, Leç. I. Vedi DECURIONE.

tutto il Magistrato municipale antico, donde viene lume al moderno, dirò in particolare di alcuni Senati dell'età di mezzo, quel poco che ci è restato di loro o che è venuto a mia cognizione, avvertendo sin d'ora che nelle città dove la parola *Senato* non si trova adoperata, ma la sola generica di *Consiglio* o altra simigliante, non è per questo da sentenziare (e penso che tutti lo intenderanno facilmente) che il Senato non vi fosse, potendo pure essere, come dimostrerò poi, che vi fosse la cosa se non il nome. Del Senato Romano ho fatto una nota a parte sotto la rubrica di SENATORE, non potendosi questi due nomi sceverare d'insieme nella storia romana medievale. Ed ora vengo al Senato di Pisa. Del quale la più certa e più solenne memoria che si abbia ce la somministra il Breve de' Consoli del 1162, essendosi disgraziatamente perduto quello particolare de' Senatori che avrebbe soddisfatto ad ogni desiderio. Massimamente per questo Breve Consolare si conosce, che i Consoli dovevano ogni anno scegliere tre elettori de' migliori uomini, e questi, fra' molti altri Ufficiali, dovevano eleggere ventiquattro *Consigliatori* che in quell'anno non fossero stati nè Consoli nè Senatori (1); donde s'inferisce che i Senatori Pisani non si potevano raffermare. I Senatori si radunavano al suono della campana, e la loro adunanza si appellava ordinariamente in quei primi tempi *Consiglio* (2); il che c'insegna che quel Consiglio era unico, oltre al Parlamento, e così in Genova ed altrove. Le ruote, le controruote, i freni, i contrappesi, di cui l'età moderna fa tanto rumore, furono inventati quando i migliori non dovettero più comandare e gli altri ubbidire, quando incominciò l'abballottarsi della gente cieca e la viltà de' veggenti. I Consoli proponevano al Senato ciò

(1) *Breve Consolum Pisanae civitatis* (1164) pag. 25, Firenze 1854.

(2) Id. pag. 30, 32, 35.

che fosse utilità e onore del Comune; concordavano con lui le ambasciate, ed egli eleggeva gli Ambasciatori e ne riceveva il giuramento; non potevano far guerra, nè apparecchi guerreschi di terra o di mare, o pace o tregua o lega senza l'approvazione concorde del Senato, e, in risguardo della pace o della guerra, senza sei uomini de' più *discreti*, o *sapienti* per ciascuna porta, in Genova per ciascuna Compagna, aggiunti allo stesso Senato; la quale aggiunta si usava eziandio a rispetto di alcune legazioni più importanti; ed allora il Senato si chiamava *Consilium Senatorum et Civium* o *Consilium Senatorum et Sapientum* (1). Per ordinare divieti abbisognava pure il suo consenso; così per la cessione del terreno pubblico; e la carta di cessione o dazione veniva sottoscritta non solo da' Consoli ma altresì dai Senatori presenti, che sapevano scrivere; per gli idioti supplivano i loro colleghi letterati (2). Ancora si consultava il Senato per le offese fra padre e figlio, e fra signore e familiare, e nelle faccende della industria del cinabro, e della guardia di Piombino (3). Pare certo che il Podestà non si chiamasse al reggimento di Pisa prima del 1190, ma per le continue vicende tra la forma più moderna e la consolare più antica non vi si assise stabile prima del 1236; nè manco si può dubitare che il Capitano del Popolo colà non fosse già in essere l'anno 1256, se non prima, cioè lo stesso anno 1254 nel quale fu da' Pisani compiuto il loro rivolgimento popolare. In questo nuovo assetto, pel quale io seguò principalmente il Breve del Comune del 1286, i Senatori furono accresciuti da

(1) *Brev. Cons. Pis.* (1162) pag. 10, 30, 32, 33. MARANGONIS, *Chronicon Pisanum*, pag. 27, 38, Firenze 1845.

(2) Carta del 1165, pubblicata dal Bonaini nel vol. I, pag. 41 e 42, degli *Statuti Pisani*.

(3) *Brev. cit.* (1162) pag. 14. *Brev. cit.* (1164) pag. 38, 39.

ventiquattro a quaranta (dieci meno del Senato Romano medievale e, se regge il mio ragionamento, sei più del Lucchese) savi e legali uomini, eletti dal Podestà, dal Capitano del Popolo e dagli Anziani, o da dieci elettori per porta o quartiere scelti da loro; duravano tre mesi (notevole questa loro breve vita dove quella degli altri Ufficiali era di sei mesi o di un anno); non avevano salario; giuravano di non esser fedeli o beneficiati di alcuno (1). Dissi che il Senato ne' suoi primi anni fu Consiglio unico. Ciò in Pisa dovette essere almeno fino al 1248, dappoichè nella carta di quell'anno, colla quale il Comune Pisano accettava la dedizione de' Nobili di Bagnara di Corsica, si trovano mentovati come riceventi ed accettanti i Capitani de' Militi, i Consoli del Mare, de' Mercanti e delle Quattro Arti, non Consiglio alcuno fuorchè il Senato, e questo innanzi a tutti (2). Ma nel 1259 per concedere l'esenzione perpetua delle gravezze allo Spedaliere o Rettore del nuovo Spedale della Misericordia che si stava allora fabbricando, il Podestà Pisano consultò il Consiglio de' Senatori non solo, ma eziandio quello della Credenza e degli Anziani (3); nel 1275 interrogò il Senato e la Credenza, e di più il Consiglio Maggiore e Minore degli Anziani (ecco le ruote e controruote), a rispetto della devoluzione de' beni de' Patarini, pervenuti nel Comune, all'opera di Santa Maria Maggiore (4); nel 1284 convocò in uno gli stessi Consigli per la scarcerazione d'un Cherico a compiacenza dell'Arcivescovo (5). Questi esempi di antiche carte, che al bisogno si potrebbero moltiplicare facilmente, ci apprendono parecchie cose; che l'istituzione della Credenza dovette cadere in Pisa

(1) *Breve Pisani Communis* (1286) I, 39, 55.

(2) MURATORI, *A. M. Æ. diss.* XLVII.

(3) Carta del 1259 pubblicata dal Bonaini negli *Statuti Pisani*, I, 649, 650.

(4) Carta del 1275 pubblicata dal Bonaini negli *Statuti Pisani*, I, 671.

(5) Altra simile del 1284, I, 697.

infra l'anno 1248 e 1259; che alla venuta degli Anziani non tardarono i nuovi Consigli a pullulare; che il Senato ciò non ostante mantenne il primo luogo; che il convocarlo apparteneva per le sue qualità e la sua origine al Podestà, non al Capitano del Popolo, al quale per ogni Anzianato una volta richiedendosi di raunare nella Chiesa di San Sisto una specie di Parlamento di tutti i Consigli insieme e di molte Società popolari, e de' Consoli delle Arti, più migliaia di gente, il Senato ne era escluso, dove il Podestà in ciascuno Consiglio Generale giurava di chiamarvi fra gli altri Collegi i Senatori principalmente (1). Al Senato nell'estimazione veniva subito appresso la Credenza, ed ambedue avevano alcune incumbenze e prerogative comuni: quali di non potere il Capitano del Popolo nè il Podestà far titoli o proposte a' Consigli se il Senato e la Credenza non le approvassero avanti; e di avere insieme, quando erano concordi, l'autorità del Consiglio Generale, salvo per mettere imposte o fare esercito o muovere guerra (2). Però chi era stato del Senato doveva vacare sei mesi dal medesimo officio e da quello della Credenza, e simile quelli della Credenza a rispetto del Senato (3). Ma nel Breve del Comune Pisano composto tra il 1313 e il 1337, nel quale si confermarono gli stanziamenti dell'altro circa alla elezione de' quaranta Senatori, l'autorità predetta del Senato e della Credenza venne assai diminuita coll'aggiungersi a loro, pel fatto di equivalere al Consiglio Generale, il Consiglio Maggiore e Minore degli Anziani, i Consoli del Mare, de' Mercanti e dell'Arte della Lana e i Capitani e Priori delle Sette Arti (4). Il signor Raumer nelle sua Re-

(1) *Breve Pisani Populi et Compagniarum* (1286) cap. XCIV, *Breve Pisani Communis* (1313-1337) I, 7.

(2) *Brev. Pis. Com.* (1286) I, 11, e 55.

(3) *Id.* I, 55, *Brev. Pis. Com.* (1313-1337) I, 69.

(4) *Brev. Pis. Com.* (1313-1337) loc. cit.

lazione fatta il 5 novembre 1827 all'Accademia delle Scienze di Berlino sopra un Codice inedito di Leggi Municipali Pisane, arreca un brano di quelle e ne deduce che il Podestà di Pisa fosse eletto dal Senato (1). Il passo citato dal Raumer io non l'ho potuto trovare, e potrebbe anche essere mi fosse sfuggito, ne' testi stampati. Comunque sia, è certissimo che dopo il 1313 il Podestà Pisano era eletto da un numero variabile di savi scelti ogni volta dagli Anziani (2). Nel Breve del Popolo condotto allo stesso termine di quello del Comune non si fa parola del Senato; e non è da maravigliarsene dacchè questo Breve provvede sopra tutto a formare i novelli ordini popolari, coi quali per certo il Senato Pisano, al pari de' suoi fratelli, non potè fare lunga vita; e però io lo lascio a questo punto. E parlerò del Senato Genovese; ma pur troppo non così franco e sicuro, come pel Pisano, mancandomi la fedele guida degli Statuti. In Genova similmente, non essendo da principio che due sole Assemblee, l'una straordinaria, che era il Parlamento o la Concione, e l'altra ordinaria, non vi era ragione di distinguer questa di nome speciale oltre al suo proprio e generale di *Consiglio*, che gli durò lunga pezza. La prima menzione del Senato Genovese, che io mi sappia, è quella dell'atto di cessione temporanea di una parte della gabella del lino ad una società di cittadini, del 7 aprile 1144, nel quale si dice che la detta cessione era fatta da' Consoli *cum Senatus consilio* (3). Nondimeno per gli atti più solenni il titolo generale continuò ancora a mantenersi in onore, del che rende testimonianza il Breve della

(1) Questa Relazione è riferita dal Bonaini tra le note al *Costituto della Val d'Ambra del 1208* da lui pubblicato in Pisa nel 1851.

(2) *Brev. Com. Pis.* loc. cit.

(3) *Liber Iurium Reip. Gen.* I, 92.

Compagna di Genova del 1157, dove sempre si trovano adoperate le voci *Consilium* e *Consiliatores*, non mai quelle di *Senato* e *Senatori* (1). Talvolta in altri atti *Consiliatores campanae* (i Senesi avevano il *Consiglio della campana*), da ciò che a chiamare i Senatori, come ordinari, bastava il suono della campana, quando agli straordinari, *vocati ad brevia*, abbisognava un messaggio particolare (2). E talvolta, come io credo, *Silentiarii* e, se non è errata la lezione, *Silentiani*; titolo veramente non di carte pubbliche, ma di Annalisti, sovente rettorici, da loro messo fuori (forse per la sola ragione di avvertire quando i Senatori avevano l'obbligo del segreto) l'anno 1158 e meglio 1157, non 1181 come scrive Michele Canale (3); e tolto con poco garbo dalle sentinelle, che nel basso Impero facevano le guardie su i limitari del Concistoro o Palazzo del Principe (4). E questo io credo perchè ai *Silentiarii* si assegnarono da quelli scrittori le faccende medesime de' Senatori; e perchè i Genovesi di quella età ebbero sempre un Consiglio solo e non due, che sarebbero stati se i *Silentiarii* avessero formato un Consiglio per sè; onde questo nuovo nome, quasi capriccio di scrittori privati, cadde presto in dimenticanza. Quanto alla condizione civile de' Senatori Genovesi essa è a bastanza spiegata dalla stessa loro dignità, e di fatti in carta del 1166 sono nominati *viri prudentes senatorii Ordinis* (5); e Ottobono Scriba sotto l'anno 1163 li dice a dirittura *nobiles de Senatu* (6); pertanto non si dovrebbe sba-

(1) *Atti della Società Ligure di Storia Patria*, vol. I, pag. 176 e seg.

(2) *Liber Iur.* cit. I, 761, 826.

(3) CAFARI, *Ann. Gen.* pag. 26. ed. Pertz. OBERTI, *Ann. Gen.* pag. 95, ed. Pertz. CANALE, *Ist. Gen.* I, 261.

(4) CUIACII, *Commentarii ad tres postremos Libros Codicis Iustiniani*, lib. XII, tit. 15.

(5) *Lib. Iur. Gen.*, cit. I, 221.

(6) OTTOB. SCRIBÆ, *Ann. Gen.* A. 1163.

gliare a ritenere che il Senato Genovese fosse levato dalla parte più illustre della cittadinanza. Ma come si rinnovasse e da chi, e quanto durasse, questo è fra le tenebre. Probabilmente si elesse da' Consoli; e dovette durare tutto il tempo di ciascuna Compagna o Consolato; e cessati i Consoli, forse si mutò ogni anno insieme col Podestà e cogli otto Nobili (1). Come il Parlamento a suon di campana o di corno si raunava nella piazza di Sarzano o nella chiesa di San Lorenzo, così il Senato nel Capitolo e a' tempi del Podestà spesso nel palazzo Fornari ove quell'ufficiale risedeva (2). Per le cose di gran momento s'accresceva, non altrimenti che il Senato Pisano, più sovente di quattro o sei sopracciamati per Compagna, *vocati ad brevia* o tratti a sorte, non so fra quale gente scelta da prima, poichè mi è duro a credere che in deliberazioni da cui poteva dipendere la salvezza e l'onore della patria, si volesse correre il rischio di cadere in braccio a Consiglieri dissennati, e non piuttosto *discreti* o *sapienti*, quali si richiedevano da' Pisani i Consiglieri straordinari (3). Se i sopracciamati erano in maggior numero, il Senato prendeva il nome di *Magnum Consilium*, quello per avventura che in Pisa il *Consiglio Generale* (4). Egli approvava le guerre, le leghe, le paci, prima che ne fosse proposta l'ultima risoluzione alla autorità suprema del Parlamento (5). Concedeva la cittadinanza (6). Aveva parte nel-

(1) LANFRANCI PIGNOLLI ET SOC. *Ann. Gen. A.* 1264.

(2) *Breve della Compagna di Genova del 1157*, pag. 178 (*Atti Soc. Lig. Stor. Patr.* vol. I) *Lib. Iur. Gen.* cit. I, 728, 761, 762, 826, 862, 1082, 1114 et passim.

(3) *Lib. Iur. Gen.*, cit. I, 728, 760, 826, 862.

(4) Id. I, 852. BARTHOLOMEI SCRIBÆ, *Ann. Gen. A.* 1243.

(5) Id. I, 250, 748, 762, 1042, 1114. OBERTI CANCELLARIJ, *Ann. Gen. A.* 1171.

(6) *Lib. Iur. Gen.*, cit. I, 276.

l'assegnare canoni e prestazioni straordinarie (1), nell'accettare per la Repubblica dazioni e vendite di terre (2), nell'esentare dalle imposte (3), nel vendere alcun provento, quantunque a tempo limitato (4); ma i Consoli potevano senza di lui dare a livello perpetuo i terreni del Comune (5). Concorreva, quale rappresentante del Popolo, insieme col Clero alla elezione dell'Arcivescovo, come i Consigli delle altre città alla elezione de' loro Vescovi, come il Senato Romano alla elezione del Papa (6). I contratti più notevoli, e quelli in ispecie con potenze forestiere, erano sottoscritti da tutti i Senatori presenti o da alcuni, ed ancora dai sopraccchiamati; ed alcuni altresì o tutti i presenti li giuravano; lo stesso che in Pisa (7). Se l'atto si stipulava in paese straniero, l'Ambasciatore Genovese, *vir nobilis*, lo giurava egli *predicte civitatis (Ianuae) eiusque totius Senatus ac Consolum venerabilis Legatus*, come si legge nel Privilegio confermativo dato ai Genovesi da Boemondo di Antiochia l'anno 1169 (8). Dalla lista de' Senatori sottoscritti in cotali atti si volle per alcuno conghietturare il loro pieno numero. Conghietturare è lecito, ma non a credenza: e a credenza mi pare che sia, solo pensando che i seduti nelle panche de' Consigli in un dì, non sono mai tutti quelli che vi dovrebbero essere e non vi sono o per dappocaggine, o per malizia, peccati antichi e moderni, o per buone ragioni che sono sempre le meno. Ed oltracciò

(1) *Lib. Iur. Gen.*, cit. I, 826.

(2) *Id.* I, 728.

(3) *Id.* I, 223.

(4) *Id.* I, 92.

(5) *Id.* I, 362, 363, 364.

(6) TARLAZZI, *Appendice ai Monumenti Ravennati del Fantuzzi*, tom. II, prefaz. pag. XLVIII.

(7) *Lib. Iur. Gen.*, cit. I, 223, 748, 762, 763, 1264.

(8) *Id.* I, 252.

moltissimi erano i sopracciamati ad alcune deliberazioni senatorie, e spesso non se ne dice nè pure il numero non che le qualità; quindi sottoscrivendosi tutti ad un modo, senza alcun cenno, di distinzione, riesce impossibile fra tanti nomi di raffigurare i Senatori veri ed ordinari. L'atto di esenzione dei Conti di Lavagna dai pubblici oneri fu sottoscritto nel 1166 da ventidue Senatori (1). Intervenero con giuramento quarantaquattro Senatori alla conclusione della lega col marchese di Massa l'anno 1173 (2). La pace coi Narbonesi del 1224 ebbe la sottoscrizione di ventidue Consiglieri (3). Questi sono atti dove si veggono Senatori soli; ciascuno comprende se in tanta diversità di numeri si può fare alcun fondamento. Di quelli dove posero i nomi loro anche i Consiglieri straordinari eccone uno, che può fermare un poco la considerazione del lettore. Ed è quello della lega tra Fiorentini e Genovesi del 1251, sottoscritto dai Consiglieri e dai sei per Compagna, in tutto centotredici (4); onde, le Compagne essendo allora otto, i Consiglieri straordinari sottoscritti dovettero essere per conseguenza quarantotto, e i rimanenti sessantacinque si dovrebbero stimare Senatori. Il lettore giudichi se vuole o non giudichi, che sarà meglio. Io vado avanti. Nel 1191 fu da' Genovesi istituito il Podestà, ma per l'alternazione del suo reggimento con quello de' Consoli, secondo che avvenne nelle altre Comunità, egli non ebbe fermezza se non dopo ed in Genova non prima del 1217. Durante la sua Signoria il Senato non patì innovazione, se non che la forma politica da lui espressa, si trovò vieppiù rafforzata dalla maggiore ingerenza data nel 1196 agli Ottimati, mediante la

(1) *Lib. Iur. Gen.*, cit. I, 221.

(2) *Id.* I, 278.

(3) *Id.* I, 748.

(4) *Id.* I, 1114.

creazione degli Otto Nobili; Collegio stabile addetto al Podestà e deputato all'amministrazione ed agli armamenti della Repubblica; il quale, come grande magistrato, sottoscriveva anch'esso i trattati politici, pigliandosi dopo il Podestà il primo luogo e lasciando il secondo a' Senatori (1). Donde accresciuta ne' nobili, coll' insorgere delle parti, l'ambizione e la gelosia più che l'amore dello Stato, nel 1264 si pretese da taluni di loro, che la progenie de Grimaldi avesse *de amicis suis in Decurionum* (gli otto Nobili), *sive Consiliatorum* (i Senatori) *ordine ultra satis quam ipsos habere debere ceteris Ianue Nobilibus videretur*. E si minacciarono tumulti. Di che ordinate buone guardie, il Consiglio, che era il Senato, diede autorità a trentadue uomini delle Compagne di eleggere i *Consiliatores* (Senatori) e gli *Octo Nobiles* dell'anno appresso, e ciò venne ratificato, come si praticava di tutte le deliberazioni più importanti, *per universum Consilium* (il Parlamento o la Concione). E i Trentadue elessero gli Otto Nobili di cui l'Annalista riferisce i nomi, ma per mala avventura, secondo il costume vizioso di tutti i suoi predecessori, non fa motto de' Senatori, con grave danno, perchè allora sarebbe stata l'occasione di sapersene il numero (2). Il primo *Fiat populus* gridato per le vie di Genova l'anno 1257 non isbigottì il Senato Genovese; ma sotto i Capitani di Popolo assolutissimi male potè reggersi, ed alla fine gli ordini democratici soverchianti lo rovesciarono. Ma ne restò il nome, ereditato dalla Signoria degli Anziani popolari e poi da quella de' Governatori, e questo non in Genova solamente. Dopo studiati i corpi pervenutici dall'antichità più o meno tronchi de' Senati di alcuni Comuni, bisogna dare uno sguardo anche alle poche reliquie ed ai vestigi, non meno

(1) *Lib. Iur. Gen.*, cit. I, 1094.

(2) BARTH, SCRIB., *Ann. Gen. A.* 1257.

venerandi di altri. Ecco il Senato di cento buoni uomini, pei quali e pe' Consoli si reggeva la città di Firenze, prima che vi fosse introdotta la Signoria forestiera nel 1207, secondo afferma Ricordano Malispini (1). È ben vero, che cercato e fatto cercare da chi nelle cose fiorentine sente molto avanti, nessun documento o altra notizia antica si rinvenne da confortare quella asserzione. Laonde, se non si volesse tener conto della testimonianza, che a me sembra non ispregevole, di tale scrittore in fatto vicino all'età sua, non resterebbe se non l'indizio del Senatore, di cui almeno non si può dubitare; il quale come in Roma argomentava e rappresentava il Senato già esistente, così potrebbe aver fatto in Firenze e negli altri Comuni dove esso vegliava (2). Fra questi vegliava in Fiesole, e Giovanni Villani lo dice *Signore*, al pari del Senatore di Roma e di altri Ufficiali supremi della bassa età: nominato per le spogliazioni da lui praticate sulla Chiesa fiesolana e per l'assassinio del Santo Vescovo Alessandro; il quale essendo andato a Pavia a querelarsi di lui, chi dice ad Autari, chi a Rotari e chi a Lottario, ed avendone riportata piena giustizia, il Senatore, venutolo a sapere, gli mandò incontro, al ritorno, suoi masnadieri, dai quali fu barbaramente affogato nel passare il Po od il Reno presso Bologna, chè anche in questo gli scrittori non sono concordi. Non voglio però tacere che nè l'Ughelli, nè Francesco Cattaneo, che fece con molto amore la vita del Santo, nè tampoco i Bollandisti parlano punto del Senatore malvagio e rapace, ma sì di *uomini potenti e tiranni* che avrebbero operato quello di cui Giovanni Viviani accusa, a mio avviso con più verisimiglianza, il Senatore Signore del luogo, come quello da cui il Santo Vescovo non poteva richiamarsi

(1) MALISPINI R. *Cron.* Cap. XCIV.

(2) Vedi SENATORE, § 3.

se non al Re o all'Imperatore Signore supremo (1). Molto più sicuri mi paiono i Senatori di Lucca i cui titoli, fanno capoverso a cinque capitoli dello Statuto Lucchese del 1308 colle formule *Nos senatores, firmamus, decernimus, statuimus, ordinamus* (2), simili a quelle adoperate dal Senato Romano ne' suoi decreti (3); ma in tutto lo Statuto non è una parola di più da poter chiarire un poco la condizione di cotesti Ufficiali. Sappiamo che c'erano e nulla altro. Il perchè non potendosi egliino collocare fra i Consigli tuttora vivi, di cui lo Statuto fa la descrizione senza mai menzionarli, come sembra avrebbe fatto se vi fossero stati compresi, si ricorse quasi per necessità anche alla ipotesi che per *Senatores* quivi s'intendesse *Statutarii*. Ma io a tale necessità non posso accomodarmi, stante il significato novissimo e stranissimo che si presterebbe a quella voce, che non è poi di quelle capaci di allargarsi a sensi troppo disformi dall'originale; e stante la regola sempre tenuta da esso Statuto, il quale quando gli accade d'intitolare a' suoi compilatori o riformatori qualche disposizione, scrive sempre chiaro e proprio *Nos Emendatores, Nos Statutarii*, e non mostra aver bisogno di pescare un titolo insolito (4). Dirò anch'io la mia, e vada a cercar sua ventura. Quei Senatori nei capitoli 60 e 61 del libro III, ripetono e spiegano il bando, dato il 18 agosto 1254 dal Consiglio Maggiore, contro i ribelli Signori di Versilia e d'altri luoghi vicini e ne riferiscono i nomi, ma con qualche variazione da quelli del predetto Consiglio, variazione che secondo due noterelle del secolo XVI apposte al testo dello Statuto, appare essere state fatte nel 1267 (5). Pertanto è indubitato che questi ca-

(1) VILLANI G. II, 7. *Acta Sanctorum die sexta junii*.

(2) *Statut. Luc.* (1308) I, 25; II, 30; III, 60, 139; IV, 30.

(3) *Bibliografia Romana*, tom. I, Doc. XII, XIII, XIV ai Prolegomeni.

(4) *Stat. Luc.*, cit. IV, 39; V, 59.

(5) *Statut. Luc.*, cit. III, 61.

pitoli ed altri simili non furono compilati a posta per quello Statuto, benchè si potesse prevedere che in uno Statuto dovessero entrare quando che sia, ma bensì appartengono alle Costituzioni più antiche che gli Statutari furono avvertiti dalla Signoria di dover tramettere nel loro lavoro (1). Tra le quali Costituzioni annoverandosi nominatamente dalla Signoria quelle de' XXXIII uomini, non potrebbe egli essere, e senza troppa noia de' criticanti, che le disposizioni senatorie prementovate fossero quelle medesime de' XXXIII? Donde questi diventerebbero l'antico Senato Lucchese, poco diverso pel numero dal Pisano, composto prima di ventiquattro e poi di quaranta Consiglieri. Più qua ne' tempi, la Signoria viscontea Milanese ebbe un suo Senatore particolare, per quel che ne dice una iscrizione del 1329 posta ad una cappella della chiesa di Santa Maria di Bertrade, dove si legge che la fece fare quella cappella Maestro Antonio di Solaro Senatore del Magnifico Galeazzo Visconti, Vicario imperiale e Signore Generale di Milano. Il Giulini commentando detta iscrizione afferma che altri Consiglieri, oltre a quell'uomo devoto, aveva Galeazzo, e sia. Ma non se ne può dedurre, come egli fa, che tutti questi Consiglieri dovessero chiamarsi Senatori e Senato il loro Collegio, potendo pure essere che uno solo, come principale, avesse quel titolo e si apparessero per ciò al Referendario, il quale nella Corte Estense, appunto incominciando dal medesimo secolo quattordicesimo, era supremo Segretario e Consigliere intimo del Principe (2). E comunque s'intenda, non sarebbe argomento da trovar luogo acconcio in questa nota, nella quale se n'è toccato solamente per la storia della parola, ma più presto in quella del CONSIGLIO SEGRETO a cui può rivolgersi il lettore, se gli piace. Pel rima-

(1) *Statut. Luc.*, cit. *proem.*

(2) GIULINI, *Mem. Mil.* lib. LXXII. Vedi *Referendario* § 5.

nente, in Vercelli il Consiglio di Credenza ne' primi tempi di quel Comune, anche là fu unico, e pare ancora che il sedervi, come avvenne de' Senati de' Municipi Romani antichi, fosse onore ereditario di famiglie cospicue; non s' intitolasse Senato, ma fosse (1). Ed i Consigli di Pavia e di Cremona nell'esser chiamati de' Decurioni portavano di più anche il nome che si scambiava col senatorio. Il che si adduce in prova di quello che si notò al principio. Il titolo senatorio e decurionale finalmente venne assunto dove dal Magistrato e dove dal Consiglio Comunitativo, mantenendosi per siffatta guisa la ricordanza della polizia romana, al cui esempio si formarono nel loro nascere, con fortunato augurio, i nostri antichi Comuni (2). Oggi pure nel Monarcato civile il Senato rappresenta l'aristocrazia, ma bensì quella di tutte le classi più elevate della cittadinanza].

GIULIO REZASCO.

UNA TRAGEDIA INEDITA DEL RISORGIMENTO

I.

Non ho saputo acquetarmi alla sentenza del Napoli-Signorelli che giudicava la tragedia di Laudivio da Vezzano: *De Captivitate ducis Jacobi*, non essere tale nè per la condotta, nè per lo stile da farne desiderare l'impressione. Certo sarebbe stato puerile il pensiero di esumare codesto lavoro drammatico del Laudivio dal Codice Estense dove dormiva il sonno di quattro secoli, — sonno riposato a malgrado dei frequenti sunti onde fu fatto segno —, esumarlo, dico, sotto il pretesto di un valore letterario che probabilmente i lettori non vi riconosceranno. Ma se non come valore, nessuno vor-

(1) ADRIANI, nota 2 agli *Statuti di Vercelli*.

(2) OTHON. FRISING. *De Gestis Frideric.*, lib. II, cap. 4.